

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001



Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 10.11.2009

# INDICE

<b>PARTE GENERALE</b> .....	<b>4</b>
<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>5</b>
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI .....	5
DESTINATARI DELLA NORMA E CRITERI DI IMPUTAZIONE.....	5
CATALOGO DEI REATI .....	6
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO SECONDO LA NORMA.....	7
<b>ADOZIONE DEL MODELLO IN CADIAI</b> .....	<b>9</b>
PRESENTAZIONE DELLA COOPERATIVA CADIAI .....	9
ELEMENTI ISPIRATORI .....	9
FINALITÀ PERSEGUITE CON IL MODELLO .....	10
STRUTTURA ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO .....	10
APPROCCIO METODOLOGICO .....	10
<b>ORGANISMO DI VIGILANZA</b> .....	<b>14</b>
REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	14
CARATTERI, NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA IN CADIAI.....	14
COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	15
REGOLE DI FUNZIONAMENTO .....	16
<b>RAPPORTI E FLUSSI INFORMATIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b> .....	<b>18</b>
RAPPORTI TRA L'ORGANISMO DI VIGILANZA E GLI ORGANI SOCIALI .....	18
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	18
<b>SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE</b> .....	<b>20</b>
<b>PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE</b> .....	<b>21</b>
PIANO DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI .....	21
PIANO DI INFORMAZIONE DEI COLLABORATORI .....	21
PIANO DI INFORMAZIONE DEI SOCI E DEGLI INTERLOCUTORI ESTERNI ALLA COOPERATIVA .....	21
<b>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE</b> .....	<b>23</b>
SANZIONI DISCIPLINARI .....	23
SANZIONI APPLICABILI AI LAVORATORI E ALLE LAVORATRICI .....	23
SANZIONI APPLICABILI AI DIRIGENTI.....	24
DISCIPLINA NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E/O DIRIGENTI NON DIPENDENTI.....	25
DISCIPLINA NEI RAPPORTI CON COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER .....	25
<b>PARTE SPECIALE</b> .....	<b>26</b>
<b>REATI EX D.LGS. 231/2001 E COOPERATIVA CADIAI</b> .....	<b>27</b>
1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	27
1.1 <i>Definizioni utili</i> .....	27
1.2 <i>Tipologia di reati</i> .....	28
1.3 <i>Processi a rischio</i> .....	29
2. REATI SOCIETARI .....	29
2.1 <i>Tipologia di reati</i> .....	29
2.2 <i>Processi a rischio</i> .....	30
3. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE .....	30
3.1 <i>Tipologia di reati</i> .....	30

3.2 <i>Processi a rischio</i> .....	31
4. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SU LAVORO.....	31
4.1 <i>Tipologia di reati</i> .....	31
4.2 <i>Processi a rischio</i> .....	32
5. REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA .....	32
5.1 <i>Tipologia di reati</i> .....	32
5.2 <i>Processi a rischio</i> .....	32
6. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA .....	33
6.1 <i>Tipologia di reati</i> .....	33
6.2 <i>Processi a rischio</i> .....	33
7. REATI IN MATERIA INFORMATICA .....	34
7.1 <i>Tipologia di reati</i> .....	34
7.2 <i>Processi a rischio</i> .....	34
<b>ALLEGATO</b> .....	<b>35</b>

# PARTE GENERALE

# INTRODUZIONE

## RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"), emanato in attuazione della Legge 300/2000, introduce nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica quale conseguenza di determinati fatti-reato<sup>1</sup> compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'ente dai legali rappresentanti, dai soggetti in posizione apicale o da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati<sup>2</sup>. Tale responsabilità non elude la responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato attivamente il reato.

In questo modo il legislatore italiano ha prodotto il superamento dell'antico brocardo *societas delinquere non potest* e allineato la nostra legislazione a quella prodotta in altri Paesi dell'Unione Europea e a quella internazionale<sup>3</sup>. La globalizzazione in campo economico induce infatti, come necessaria conseguenza, la tendenza a ridurre le differenze normative esistenti tra gli Stati e a predisporre dei "vincoli" entro cui l'operatore economico deve agire. Si aggiunge a queste ragioni la considerazione che sempre più – soprattutto per le società di grosse dimensioni – si assiste ad un fenomeno di spersonalizzazione delle decisioni che vede le società quali entità staccate e autonome rispetto al socio, in cui la direzione è affidata a gruppi manageriali non identificabili con la proprietà ed in cui la volontà imprenditoriale è spesso il risultato dell'incontro delle decisioni dei manager con scelte non più ascrivibili ad una volontà individuale.

Tutto ciò fa sì che oggi non sia più possibile ritenere la società mera finzione giuridica<sup>4</sup>, bensì soggetto cui possono direttamente essere imputate responsabilità e richiesti particolari comportamenti. Ecco la ragione del riconoscimento della responsabilità amministrativa diretta degli enti per reati posti in essere nell'interesse o a vantaggio degli stessi, e la conseguente introduzione di forme di controllo e di responsabilizzazione anche penalistica dei soggetti collettivi.

Il ricorrere, accanto all'interesse o al vantaggio dell'ente, di un interesse personale dell'autore della condotta illecita non vale ad escludere la sussistenza della responsabilità dell'ente, che è autonoma rispetto a quella del singolo. La legge, d'altro canto, chiama l'ente a rispondere del fatto illecito a prescindere dalla concreta punibilità dell'autore del reato, che può non essere individuato o non essere imputabile.

## DESTINATARI DELLA NORMA E CRITERI DI IMPUTAZIONE

Ai sensi dell'art. 1 c. 2 del D.Lgs. 231/2001, i soggetti destinatari della norma sono individuati negli enti forniti di personalità giuridica e nelle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Ciò significa che il dettato del Decreto si applica a:

- Enti dotati di personalità giuridica: SpA, Srl, società consortili, cooperative, associazioni riconosciute, fondazioni, altri enti privati e pubblici economici;
- Enti privi di personalità giuridica: Snc e Sas, consorzi, associazioni non riconosciute.

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 gli enti così individuati rispondono in via amministrativa della commissione dei reati, analiticamente indicati dal Legislatore nel medesimo Decreto e sue successive integrazioni, qualora siano stati perpetrati, nel loro interesse o vantaggio da:

---

<sup>1</sup> Il D.Lgs. 231/2001 prevede il compimento di alcuni reati espressamente richiamati e dunque costituenti un *numerus clausus* seppur in continua implementazione.

<sup>2</sup> L'ente non risponde se le persone in posizione apicale o i loro sottoposti hanno agito nel proprio esclusivo interesse.

<sup>3</sup> Si fa riferimento principalmente a: Foreign Corrupt Practices Act del 1977; Convenzione di Bruxelles del 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea; Convenzione di Bruxelles del 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri; Convenzione OCSE di Parigi del 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali; Sarbanes Oxley Act degli USA del 2002.

<sup>4</sup> Secondo la concezione tradizionale, la persona giuridica è mera creazione normativa utilizzata per creare un centro di imputazione soggettivo di diritti e doveri, ma avulsa dal diritto penale che solo nella persona fisica trova il proprio baricentro soggettivo.

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, d'amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente (cosiddetti "soggetti apicali");
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

La distinzione tra le due categorie di soggetti (apicali e sottoposti a direzione e vigilanza) riveste indubbia rilevanza, in quanto ne deriva una diversa graduazione di responsabilità dell'Ente coinvolto, nonché una differente previsione dell'onere della prova: nel caso di reati commessi da soggetti apicali, sussiste in capo all'Ente una presunzione di responsabilità determinata dalla circostanza che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica aziendale dell'Ente stesso e, quindi, la sua volontà e azione verso l'esterno. Ai reati commessi dagli apicali dunque la legge associa una responsabilità tendenzialmente assoluta dell'ente, perché costoro esprimono la volontà dell'ente.

Ai reati commessi dai subordinati è invece associata una responsabilità per colpa, in base al generale dovere di diligenza nel dirigere e vigilare.

Si evidenzia che il reato deve essere commesso dai soggetti sub a) o b) nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, conseguentemente resta esclusa la responsabilità dell'Ente qualora il reato sia commesso contro l'interesse della società o nell'interesse esclusivo proprio dell'autore del reato o di terzi.

I termini "Interesse" e "vantaggio" dell'impresa devono essere intesi come di seguito indicato<sup>5</sup>:

- Interesse: azione finalizzata ad una utilità dell'ente. Occorre in tal caso verificare l'intenzione dell'autore materiale del reato di recare benefici con il suo comportamento all'ente per cui opera;
- Vantaggio: concreta acquisizione di una utilità economica per la società. In tal caso l'indagine è oggettiva ed il vantaggio è l'effettivo beneficio ottenuto dall'ente.

## CATALOGO DEI REATI

La responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 non dipende dalla commissione di qualsiasi reato, bensì esclusivamente dalla commissione di uno o più di quei reati specificamente richiamati nel capo I, sezione III del D.Lgs.231/2001 (cosiddetti "reati-presupposto").

Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione la responsabilità dell'Ente è stata estesa, per effetto di provvedimenti normativi successivi al D.Lgs. 231/2001, ad altre tipologie di reato.

Più analiticamente i reati previsti oggi dal D.Lgs. 231/2001 sono:

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico (art. 24 del D.Lgs. 231/2001);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 7 della L. 18 marzo 2008 n. 48);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art.2 c. 29, L. 15 luglio 2009 n. 94);
- Corruzione e concussione (art. 25 del D.Lgs. 231/2001);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 6 della L. 23 novembre 2001, n. 409, modificato dalla L. 23 luglio 2009 n. 99);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dalla L. 23 luglio 2009 n. 99);
- Reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 ed integrato dall'art.31 L. 28 dicembre 2005 n. 262);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7);

---

<sup>5</sup> In tal senso la Relazione ministeriale al D.Lgs. 231/2001.

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1, introdotto dall'art.8 L.9 gennaio 2006 n. 7);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art.5 L. 11 agosto 2003, n. 228);
- Reati di abuso di mercato (abuso di informazione privilegiata e manipolazione del mercato) (art. 25-sexies D.Lgs 231/2001, aggiunto dall'art. 9 L. 18 aprile 2005, n. 62, si veda anche l'art. 187 quinquies D.Lgs.24 febbraio1998 n. 58 );
- Reati transnazionali (ex. art. 10 L.16 marzo 2006 n. 146 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001");
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs 231/2001, aggiunto dall'art.9 della legge 3 agosto 2007 n. 123);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies D.Lgs 231/2001, aggiunto dall'art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231);
- Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies D.Lgs 231/2001, aggiunto dalla L. 22 luglio 2009 n. 99);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies D.Lgs 231/2001, aggiunto dall'art. 4 della L. 3 agosto 2009 n. 116).

### **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO SECONDO LA NORMA**

L'articolo 6 del Decreto 231/2001 introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora l'Ente dimostri:

- a) Di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, *modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*;
- b) Di aver affidato ad un organismo, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, il compito di *vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli*, nonché di curare il loro *aggiornamento*;
- c) Che le persone che hanno commesso il reato hanno agito *eludendo fraudolentemente i suddetti modelli* di organizzazione e di gestione;
- d) Che *non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza* da parte dell'organismo di cui alla lettera b.

L'art. 7 prevede che, in caso di reato commesso dal soggetto sottoposto a direzione o vigilanza degli apicali "l'ente é responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza".

"In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

È pertanto evidente che la responsabilità dell'ente si fonda essenzialmente su una "colpa di organizzazione", la quale non sussiste qualora si sia attuato un sistema organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti.

La responsabilità dell'ente è sempre esclusa nel caso in cui il reato sia stato commesso dal singolo tramite l'elusione ingannevole del modello di organizzazione e gestione societario.

L'adozione del modello organizzativo rappresenta, dunque, un requisito indispensabile per invocare l'esimente di responsabilità, ma non è una condizione sufficiente.

In particolare, tenuto conto dell'estensione dei poteri delegati e del rischio di commissione di reati, il modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- Individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- Predisporre e programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire (tramite procedure);
- Prevedere modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di detti reati;

- Prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- Configurare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Occorre, inoltre, che il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del modello organizzativo predisposto sia stato affidato ad un apposito organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Per ciò che concerne, infine, l'apparato sanzionatorio posto a presidio dell'osservanza dei precetti del modello organizzativo, esso prevede l'applicazione all'ente di una sanzione amministrativa pecuniaria (espressa in quote) per ciascuna tipologia di reato espressamente indicata nel Decreto (art. 10). Per alcune fattispecie, attinenti in particolare i rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono altresì previste:

- Sanzioni interdittive;
- La confisca del prezzo o del profitto del reato;
- La pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni pecuniarie sono quindi sempre applicate, unitamente alla confisca del prezzo o profitto ove conseguito, all'ente del quale sia stata accertata la responsabilità amministrativa. Diversamente le sanzioni interdittive sono comminate solo nelle ipotesi di maggiore gravità o nell'eventualità di reiterazione dei reati. In particolare, il decreto prevede:

1. L'interdizione dall'esercizio dell'attività nel cui ambito si sia verificato l'illecito;
2. La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. Il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni per un pubblico servizio;
4. L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
5. Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In questi casi, il giudice può disporre altresì la pubblicazione della sentenza di condanna.

È importante sottolineare che le misure interdittive sono applicabili anche in via cautelare – ove sussistano gravi indizi in ordine alla responsabilità dell'ente e il pericolo di reiterazione del reato – sin dalla fase delle indagini preliminari.

Per espressa previsione (art. 6 c.3), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia. Nel caso dell'Associazione delle Cooperative sociali di Legacoop (Legacoop Sociali) a cui CADIAI aderisce, non sono ad oggi state redatte e fatte approvare dal Ministero specifiche Linee Guida di settore; come di seguito indicato (si veda "Approccio metodologico"), la Cooperativa ha fatto altresì riferimento alle Linee Guida predisposte dalle principali associazioni di rappresentanza.

# ADOZIONE DEL MODELLO IN CADIAI

## PRESENTAZIONE DELLA COOPERATIVA CADIAI

CADIAI è una cooperativa sociale di “tipo A”, che realizza servizi socio-sanitari ed educativi alle persone e fornisce servizi di sorveglianza sanitaria, di sicurezza dei lavoratori e formazione sulla sicurezza alle aziende. È inoltre iscritta di diritto al registro delle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

CADIAI opera prevalentemente nella provincia di Bologna, territorio in cui è nata e si è sviluppata nel corso del tempo. Inoltre la Cooperativa aderisce a Legacoop (a livello nazionale e locale), ed anche a Legacoopsociali, l'associazione settoriale delle Cooperative Sociali aderenti a Legacoop.

### MISSIONE

- Realizzare servizi sociali, sanitari ed educativi finalizzati all'integrazione sociale e al miglioramento della qualità della vita delle persone, contribuendo all'interesse generale della comunità.
- Garantire ai soci: continuità di occupazione, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, percorsi formativi qualificanti.
- Garantire le risposte che meglio soddisfino i bisogni degli Utenti, attraverso la personalizzazione degli interventi ed il miglioramento continuo della qualità dei servizi.
- Fondare l'agire cooperativo sulla partecipazione e sulla responsabilità imprenditoriale dei Soci.
- Realizzare una gestione economica e finanziaria delle attività caratteristiche capace di garantire lo sviluppo futuro della Cooperativa.

## ELEMENTI ISPIRATORI

Negli ultimi anni il contesto economico, sociale e culturale si è molto modificato; così pure il livello di attenzione e la richiesta di coinvolgimento degli stakeholder nell'operato dell'impresa.

La Cooperativa CADIAI – anche in virtù delle attività e dei servizi che eroga - è sensibile all'esigenza di assicurare correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela delle aspettative dei propri soci, dei propri dipendenti, degli utenti e le loro famiglie e di tutti gli interlocutori esterni.

Per queste ragioni nel 2009 ha deciso di affiancare ai sistemi di gestione della Qualità e della Responsabilità Sociale d'Impresa (bilancio sociale preventivo e bilancio sociale), l'adeguamento organizzativo basato sull'approfondimento dei rischi connessi alla gestione d'impresa e sulla prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001.

D'altro canto, il Sistema Qualità e la Rendicontazione sociale costituiscono strumenti con cui il Modello ex 231 vuole – e per certi aspetti deve – integrarsi fortemente: a solo titolo d'esempio, si pensi al tema della sicurezza e alla sua rilevanza tanto ai fini del D.Lgs. 231/01 quanto del Sistema Qualità; o ancora, al ruolo che il bilancio sociale può assumere quale strumento per un'ampia attività di reporting sull'efficacia del Modello Organizzativo 231 e sull'attività dell'Organismo di Vigilanza (posto che la comunicazione dell'OdV è specificamente diretta a informare il CdA, il bilancio sociale può cioè divenire strumento che permette all'ente di comunicare gli stessi, e altri, argomenti verso la complessiva platea degli interlocutori (interni ed esterni) e dunque integrare e completare il report previsto dalla norma, descrivendo in termini più ampi l'organizzazione della società e i suoi comportamenti etici).

Pertanto, la Cooperativa ha proceduto alla verifica e all'adeguamento del sistema organizzativo interno con le indicazioni di tipo organizzativo e gestionale previste dal D.Lgs. 231/2001, nella convinzione che possa contribuire a rafforzare la cultura della legalità (integrità etica) come valore fondante della propria natura, a costituire un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell'operato di tutti coloro che operano in nome e per conto dell'impresa, ed infine, a compiere una riflessione sulla governance della Cooperativa e le sue prospettive future.

Questi fattori, unitamente alla cultura della trasparenza e alla vocazione per la partecipazione sociale, costituiscono postulati fondamentali dell'essenza cooperativa e sono stati gli assunti alla base del progetto di adeguamento al dettato del D.Lgs. 231/2001.

### **FINALITÀ PERSEGUITE CON IL MODELLO**

Attraverso l'adozione del Modello di amministrazione gestione e controllo, il Consiglio di Amministrazione intende perseguire le seguenti finalità:

- Conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato, esprimendo in modo chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, quali abbiano poteri gestionali, quali abbiano poteri di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie d'attività, con quali limiti;
- Evitare le eccessive concentrazioni di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di illecito, in capo a singoli uffici dell'ente o a singole persone, attuando nel concreto il principio della segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi;
- Evitare la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo della stessa e distinguere tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali;
- Prevedere la formalizzazione anche all'esterno dei poteri di rappresentanza;
- Garantire che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare ed organiche, utilizzando per esse procedure formali, evitando tanto i vuoti di potere quanto le sovrapposizioni di competenze;
- Assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione aziendale;
- Garantire l'effettiva corrispondenza tra i modelli di rappresentazione della struttura organizzativa e le prassi concretamente attuate;
- Dare priorità, per l'attuazione di decisioni che possano esporre l'Ente a responsabilità per gli illeciti amministrativi da reato, alla trasparenza nella formazione di dette decisioni e nelle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo.

### **STRUTTURA ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO**

Il documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si compone di una parte generale di tipo metodologico-impostativo, e da una parte speciale composta da paragrafi dedicati, elaborati ciascuno con specifico riguardo alle tipologie di reato ex Decreto la cui commissione è astrattamente ipotizzabile nell'interesse o a vantaggio della Cooperativa CADIAI. Il Modello mira dunque a predisporre un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo a prevenzione dei suddetti reati.

Oltre al presente documento - descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - rappresentato elementi costitutivi del Modello:

- lo Statuto e i regolamenti interni della Cooperativa CADIAI;
- le procedure ed i protocolli che, su indicazione delle analisi per la costruzione del Modello, CADIAI adotta per disciplinare in maniera trasparente i processi interni all'organizzazione e permetterne una pronta verifica;
- l'insieme delle procure e delle deleghe operative assegnate agli apicali e ai diversi responsabili;
- il sistema sanzionatorio e disciplinare;
- il codice etico, in cui CADIAI si impegna a fissare i principi e le norme di condotta che devono sostenere i processi decisionali e orientare i comportamenti dell'azienda.

### **APPROCCIO METODOLOGICO**

Per la predisposizione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo la Cooperativa CADIAI ha tenuto conto, oltre che delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, della Relazione ministeriale accompagnatoria e delle Linee Guida predisposte dalle principali associazioni di rappresentanza (in particolare Confindustria, nella recente versione presentata al Ministero della Giustizia per l'approvazione e datata 31 marzo 2008, e ANCPL nella versione presentata al Ministero in data 25 novembre 2008).

Nelle Linee Guida sono tracciati gli elementi costitutivi di un idoneo modello organizzativo di prevenzione e i principi fondamentali che devono caratterizzarlo:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione/transazione/azione;
- separazione di funzioni con i relativi corollari: delimitazione dei poteri conferiti; chiara definizione dei poteri e delle responsabilità attribuite e conoscenza degli stessi all'interno dell'organizzazione; sistema organizzativo coerente con le responsabilità assegnate;
- documentabilità dei controlli.

Ai sensi dell'art. 6, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2001 e delle citate Linee Guida, il Modello deve in via preliminare individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati considerati dalla norma; pertanto si è effettuata un'approfondita indagine della complessiva organizzazione dell'ente, ovvero una ricognizione delle aree, dei settori e degli uffici, delle relative funzioni e procedure e delle entità esterne in vario modo correlate con la Cooperativa stessa.

La mappatura dei settori/processi "a rischio" richiede ovviamente aggiornamenti continui nel tempo, in relazione ai cambiamenti organizzativi, normativi o di mercato fronteggiati dall'impresa nel quadro della propria attività imprenditoriale, istituzionale e societaria.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è sviluppato in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della documentazione e della verificabilità di tutte le attività svolte, così da consentire la comprensione e la ricostruzione di ogni atto e operazione realizzata nonché la coerenza con i dettami del Decreto.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 231/2001, il Modello prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione dell'ente in relazione ai reati da prevenire. Il processo di mappatura dei rischi e la predisposizione di procedure e di disposizioni operative favorisce la sensibilizzazione e l'informazione dei destinatari a tutti i livelli aziendali, in special modo nelle aree di attività a rischio, rispetto alla possibilità di incorrere in un illecito, passibile di sanzioni penali in capo all'autore e di sanzioni amministrative in capo alla Cooperativa. Tali protocolli, per gli ambiti di attività valutati a rischio, stabiliscono dunque specifiche procedure di controllo interno, quali ad esempio la separazione tra le funzioni, la partecipazione di più soggetti alla medesima attività decisionale, specifici obblighi di autorizzazione e documentazione, eccetera.

Come per la mappatura dei rischi, le procedure adottate devono essere oggetto di costante verifica e di eventuale aggiornamento periodico, anche in funzione dell'esperienza applicativa e delle ulteriori specificazioni della materia apportate dal legislatore.

Fase	Attività
<p><b>Fase I</b></p> <p><b>raccolta e analisi della documentazione esistente</b></p>	<p>Si è partiti dalla raccolta della documentazione disponibile presso la Cooperativa CADIAI e relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Statuto sociale;</li> <li>▪ organigramma;</li> <li>▪ manuale e procedure del Sistema di Gestione Qualità;</li> <li>▪ bilanci d'esercizio, relative relazioni sulla gestione, bilanci sociali e preventivo sociale;</li> <li>▪ regolamenti interni;</li> <li>▪ deleghe e procure (verbali CdA);</li> <li>▪ documentazione ex. l. 626/94 ss.mm.;</li> <li>▪ documentazione relativa alla gestione della privacy e dei sistemi informativi;</li> <li>▪ normative rilevanti.</li> </ul> <p>Tali documenti sono stati esaminati al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività di CADIAI, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze.</p>
<p><b>Fase II</b></p> <p><b>identificazione delle attività a rischio</b></p>	<p>Si è proceduto alla ricostruzione e analisi delle attività di CADIAI, per verificarne i contenuti, le modalità operative, le competenze e la eventualità che si realizzino le fattispecie di reato indicate dal D.Lgs. 231/2001.</p> <p>Le "aree a rischio reati ex D.Lgs. 231/2001" sono state dunque verificate mediante colloqui di profondità con i soggetti che ricoprono (anche <i>de facto</i>) le responsabilità di processo e/o con coloro che hanno le conoscenze e le competenze dell'operatività del settore, al fine di produrre un esame congiunto. S'è dunque proceduto a valutare la frequenza delle attività potenzialmente oggetto di illecito. Il dettaglio dei processi analizzati all'interno delle singole aree, per tipologia di reato, è riportato nei paragrafi dedicati ai reati (si veda successivamente nel documento).</p> <p>I risultati degli incontri sono stati documentati con sintetiche schede descrittive.</p> <p>Tali schede, oltre ad illustrare i contenuti e le modalità operative di ciascuna unità organizzativa, rappresentano i concreti profili di rischio di commissione di reato ex D.Lgs. 231/2001.</p> <p>Per ciascuna attività, si è inoltre indicata la ragione di sussistenza/insussistenza di ciascun profilo di rischio.</p>
<p><b>Fase III</b></p> <p><b>identificazione e analisi degli attuali presidi</b></p>	<p>Nel corso delle interviste sui processi identificati come "a rischio", si è anche verificata la presenza di procedure operative e controlli (reali) in essere, idonei a presidiare il rischio individuato; sulla base di dette valutazioni si è determinato il livello di criticità (alto, medio, basso), in termini di "profilo del rischio effettivo" ex D.Lgs. 231/2001 nell'ambito di ciascun processo.</p> <p>Il risultato dell'attività è stato documentato nelle schede descrittive sopra menzionate.</p>
<p><b>Fase IV</b></p> <p><b>gap analysis</b></p>	<p>Successivo passaggio è stato la comprensione delle divergenze (<i>gap</i>) tra modello organizzativo rilevato e "modello a tendere". In questo modo è stato possibile individuare i cambiamenti necessari per implementare e migliorare l'organizzazione e renderla conforme tanto ad esigenze di prevenzione dei comportamenti illeciti, quanto ad esigenze di ridefinizione dei ruoli e delle responsabilità del governo.</p> <p>Dal punto di vista pratico ha significato produrre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la comprensione del funzionamento del modello di controllo rilevato e descritto nelle schede;</li> <li>▪ l'analisi comparativa tra modello organizzativo e di controllo in essere e modello indicato dal Decreto;</li> <li>▪ l'identificazione degli interventi idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole e prassi operative.</li> </ul>

<p><b>Fase V</b></p> <p><b>linee di miglioramento per la definizione delle procedure operative</b></p>	<p>Per ciascuna unità operativa in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, si è provveduto alla verifica della coerenza delle modalità operative esistenti e, ove necessario, si è identificata la necessità di definire opportune procedure e adattamenti idonei a governare il profilo di rischio individuato.</p> <p>Ciascuna procedura è formalmente recepita dall'unità operativa di riferimento, rendendo quindi ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.</p>
--	---

Lo sviluppo del lavoro descritto e la costruzione del Modello hanno nel complesso impegnato la Cooperativa nel periodo compreso tra febbraio e ottobre 2009, per verificare al meglio la sussistenza nella prassi delle fattispecie del catalogo dei reati 231, ma soprattutto – come accennato – al fine di rendere le analisi utili alla più generale riflessione sulla governance della cooperativa.

Come stabilito dal Decreto, il Modello è “atto di emanazione dell'organo dirigente”. Per tale motivo il Modello di prevenzione dei reati è stato approvato ed adottato dal Consiglio di Amministrazione di CADIAI con delibera del 10.11.2009.

L'approvazione di ogni modifica del Modello stesso compete al Consiglio di Amministrazione.

# ORGANISMO DI VIGILANZA

## REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, c. 1, del D.Lgs. 231/2001 dispone che l'Ente non risponde, oltre che provando l'adozione e attuazione da parte dell'organo dirigente di un Modello di organizzazione idoneo, se prova che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sull'efficacia e sull'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e – per prassi ormai condivisa dalle principali Linee Guida della Associazioni di rappresentanza - deve rispondere a determinate caratteristiche, ovvero:

- **Stabilità e continuità d'azione:** l'Organismo di Vigilanza deve essere istituito in modo stabile all'interno dell'organizzazione aziendale, in modo da poter esercitare la propria attività di monitoraggio ed aggiornamento del modello in modo continuativo, attuando tutte le modifiche rese necessarie dall'eventuale mutamento dell'attività o dell'organizzazione aziendale. Deve divenire un costante punto di riferimento per tutti coloro che intendono effettuare segnalazioni ovvero richiedere indicazioni e pareri sulle condotte da osservare.
- **Indipendenza ed autonomia:** l'Organismo di Vigilanza deve poter esercitare le proprie funzioni con indipendenza di giudizio e autonomia di iniziativa (anche finanziaria), in modo da poter vigilare sull'applicazione del modello anche da parte degli organi di vertice dell'Ente. Per assicurare la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è poi indispensabile che all'ODV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello. Tali caratteristiche presuppongono che l'Organismo di Vigilanza sia collocato, all'interno dell'organigramma aziendale, in una posizione gerarchicamente elevata, che riferisca unicamente ai massimi vertici aziendali (Presidente, Vice Presidente, Consiglio di Amministrazione) e che i membri dell'Organismo di Vigilanza siano estranei alla gestione operativa dell'Ente. A tal proposito, è utile l'istituzione di un canale di comunicazione tra ODV e Organo amministrativo, come pure un collegamento, nel rispetto dell'autonomia, tra ODV, Collegio sindacale e società di revisione incaricata.
- **Professionalità:** Questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva", ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico. Occorre garantire la concreta possibilità di azione dell'Organismo di Vigilanza in un contesto che richiede sia capacità di valutazione e gestione dei rischi, sia competenze e conoscenze in materia di analisi delle procedure, di organizzazione e controllo aziendale e di pratica professionale.
- **Onorabilità:** i membri dell'Organismo di Vigilanza devono possedere requisiti di autorevolezza morale ed onorabilità e devono essere assenti a loro carico sentenze di condanna o di patteggiamento per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (in quest'ultimo senso Trib. Milano, ordinanza 20 settembre 2004, Giud. Secchi).

## CARATTERI, NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA IN CADIAI

La cooperativa CADIAI ha nominato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, un Organismo di Vigilanza collegiale.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Autonomia di iniziativa e di controllo,
2. Stabilità e qualificazione professionale,
3. Efficienza operativa e continuità di azione,
4. Indipendenza, autonomia e libertà di giudizio.

Sono, pertanto, previste le seguenti cause di incompatibilità o di decadenza dall'ufficio per ogni soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- Trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., ovvero interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- L'essere membro esecutivo del Consiglio di Amministrazione CADIAI o di società da questa controllate o membro della Società di Revisione cui è stato conferito l'incarico di revisione contabile, ai sensi della vigente normativa, o revisori da questa incaricati;
- L'avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i componenti del Consiglio di Amministrazione o con i direttori e i revisori contabili del punto che precede;
- L'aver intrattenuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nell'ultimo biennio, con entità con le quali, o nei confronti delle quali, possono essere compiuti i reati e gli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001;
- Intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche con CADIAI, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, di rilevanza tale da condizionare l'autonomia di giudizio e compromettere l'indipendenza.

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per tutti gli amministratori e non avere riportato condanne, anche non definitive, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, preventivamente all'insediamento e successivamente, con adeguata periodicità, la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi in capo ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

Il venir meno di uno di essi o l'insorgenza di cause di incompatibilità in costanza del mandato, determinano la decadenza dall'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza e, in tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla nomina del membro mancante nel rispetto dei principi indicati.

L'Organismo di Vigilanza della Cooperativa CADIAI resta in carica 3 esercizi, è rieleggibile e i suoi membri possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del membro revocato.

L'Organismo di Vigilanza decade per la revoca di tutti i suoi membri. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua ricostituzione.

Tenuto conto dei compiti e delle responsabilità attribuite, nonché delle specifiche conoscenze professionali richieste, l'Organismo di Vigilanza è coadiuvato nello svolgimento dei propri compiti dalla struttura interna della Cooperativa CADIAI addetta alla gestione, ma può avvalersi del supporto di altre funzioni interne nonché di consulenti esterni.

Il compenso dei membri dell'Organismo di Vigilanza è determinato dal Consiglio di Amministrazione e rimane invariato per l'intero periodo di durata dell'incarico.

Inoltre per ciascun esercizio il Consiglio della Cooperativa mette a disposizione dell'Organismo di Vigilanza un budget per le necessità legate alla funzione (approfondimenti, formazione ad hoc, richieste di consulenze, ecc.). È compito del Consiglio di Amministrazione approvare, annualmente e su proposta dell'OdV, la previsione delle spese, anche di carattere straordinario, necessarie allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello, nonché il consuntivo delle spese dell'anno precedente.

## **COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

In coerenza con le previsioni del D.Lgs. 231/2001, secondo cui l'Organismo di Vigilanza deve vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e curarne l'aggiornamento, le funzioni e i compiti che il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa CADIAI attribuisce all'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:

- valutare l'idoneità e l'adeguatezza del Modello, in relazione alle specifiche attività svolte dalla Cooperativa e alla sua organizzazione, al fine di evitare la commissione delle categorie di reati per la prevenzione dei quali il Modello è stato introdotto;
- vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno dell'Ente con quanto previsto nel Modello, evidenziandone gli scostamenti, al fine di apportare eventuali adeguamenti alle attività realmente svolte;
- proporre l'aggiornamento del Modello a seguito dell'eventuale mutamento delle condizioni aziendali, delle modifiche normative, dell'inefficacia delle regole/procedure poste per la prevenzione dei reati e analizzare l'efficacia e la funzionalità delle modifiche apportate.

Sempre all'art. 6 c. 1 del Decreto è previsto che l'Organismo di Vigilanza debba essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Al fine dunque di espletare concretamente i suddetti compiti, è di seguito indicata l'elencazione, esemplificativa ma non esaustiva, delle attività che l'Organismo di Vigilanza deve porre in essere:

- monitorare ed interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello rispetto a tale normativa, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
- formulare proposte in merito alla necessità di aggiornamento e adeguamento del Modello adottato;
- assicurare, con il supporto delle strutture aziendali competenti, il mantenimento e l'aggiornamento del sistema di identificazione, le mappatura e classificazione delle aree a rischio ai fini dell'attività di vigilanza;
- elaborare le risultanze delle attività di controllo sulla base delle verifiche;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali notizie di violazione del Modello;
- predisporre relazioni informative periodiche al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale (come descritto in apposito successivo paragrafo del presente documento);
- monitorare le iniziative volte alla diffusione e alla conoscenza del Modello, e quelle finalizzate alla formazione dei destinatari e ad assicurare i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

In relazione allo specifico compito di monitoraggio e di aggiornamento del Modello, l'Organismo di Vigilanza sottopone lo stesso a due tipi di verifiche periodiche:

- verifiche sugli atti: verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Cooperativa CADIAI nelle aree di attività a rischio;
- verifiche sulle procedure: periodica verifica circa l'effettivo funzionamento del presente Modello e delle procedure, attraverso un controllo delle azioni intraprese e degli eventi considerati rischiosi anche in base agli standard e ai comportamenti propri del settore d'attività di CADIAI.

Tali verifiche tengono conto delle eventuali segnalazioni ricevute e dei risultati di interviste periodiche da realizzarsi con i destinatari del Modello al fine di verificare la consapevolezza rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza con cadenza almeno semestrale, redige un rapporto circa le verifiche compiute e lo sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione; nel rapporto devono essere evidenziate eventuali carenze e suggerite le azioni da intraprendere.

Ferme restando le competenze di vigilanza interna previste dalla legge, le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario e sono responsabili della verità delle loro attestazioni.

L'Organismo di Vigilanza, al fine di assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, deve:

- disporre di mezzi finanziari adeguati per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello;
- essere dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso ogni livello e settore della Cooperativa;
- essere dotato di poteri di indagine, ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante interrogazione del personale con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello.

Tutta la documentazione concernente l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni, eccetera) è conservata per un periodo di almeno 5 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio, il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

## **REGOLE DI FUNZIONAMENTO**

Spetta allo stesso Organismo di Vigilanza in composizione collegiale procedere, fra i suoi componenti, alla nomina di un membro con funzioni di Presidente e di un membro con funzioni di Segretario. In tali casi l'Organismo di Vigilanza si riunisce con cadenza almeno semestrale, su convocazione del suo Presidente. È inoltre convocato dal Presidente ogniqualvolta il medesimo ne ravvisi la necessità. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta che riporta gli argomenti posti all'ordine del

giorno ed è corredata dalle informazioni necessarie per la discussione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il Presidente ed il Segretario redigono e sottoscrivono i verbali delle riunioni che vengono conservati a cura del Segretario in ordine cronologico.

L'assenza ingiustificata per più di due riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Alle adunanze dell'Organismo di Vigilanza possono partecipare, con funzione informativa e consultiva, altri soggetti (membri del Collegio Sindacale, Società di Revisione ecc.) qualora invitati dallo stesso Organismo.

# RAPPORTI E FLUSSI INFORMATIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

## RAPPORTI TRA L'ORGANISMO DI VIGILANZA E GLI ORGANI SOCIALI

Pur nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza, al fine di garantire la massima efficacia operativa nelle attività demandate all'Organismo di Vigilanza, è necessaria l'istituzione di specifici canali di comunicazione e adeguati meccanismi di collaborazione tra l'Organismo stesso e gli altri Organi Sociali della Cooperativa CADIAI.

Pertanto l'Organismo di Vigilanza ha due linee di reporting da seguire:

- una su base continuativa, direttamente con il Presidente, avente ad oggetto le criticità emerse e l'effettività/efficacia del Modello riscontrata di volta in volta;
- una su base trimestrale/semestrale, con relazione scritta, indirizzata al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta (ivi comprese le attività di ispezione), le eventuali criticità rilevate, le eventuali proposte di aggiornamento/miglioramento del Modello di CADIAI.

Deve inoltre predisporre:

- tempestivamente, una comunicazione al verificarsi di situazioni straordinarie (quali notizie di violazioni dei contenuti del Modello, innovazioni legislative, modificazioni significative dell'assetto organizzativo della società, ecc.) ed in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza da presentare al Consiglio di Amministrazione.
- entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno trascorso, con l'evidenza delle spese sostenute nell'anno, ed un piano delle attività previste per l'anno successivo, con la formulazione delle relative previsioni di spesa, da presentare al Consiglio di Amministrazione con la presenza del Collegio Sindacale;

L'Organismo di Vigilanza può chiedere di essere ascoltato dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza può, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri organi sociali per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve documentare tutti gli incontri avuti con gli organi societari, curandone la relativa archiviazione.

## FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, il D.Lgs. 231/2001, all'articolo 6, comma 2, lett. d), enuncia anche l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

L'obbligo di informazione all'Organismo di vigilanza è concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dai protocolli e da ciascuna parte di cui si compone il presente Modello. L'obbligo di informazione è esteso in via generale a tutti coloro che sono tenuti all'osservanza del Modello.

In particolare, devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo:

### **1. Segnalazioni di violazione da parte dei destinatari del Modello o da parte di terzi:**

- Le segnalazioni devono essere in forma scritta e non anonima;
- L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e prende conseguenti iniziative a propria ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna;
- L'Organismo di Vigilanza garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Cooperativa CADIAI delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo di Vigilanza è prevista l'istituzione di canali informativi dedicati.

L'Organismo di Vigilanza raccoglie le eventuali segnalazioni, ricevute da soggetti interni o da terzi (ad es. dai fornitori), relative alla violazione/sospetto di violazione del Modello oppure relative a descritti comportamenti non in linea con le regole di condotta che CADIAI adotterà nel suo Codice etico.

## **2. *Obblighi di informazione relativi ad atti ufficiali, ovvero le informazioni concernenti:***

- Il sistema delle deleghe e delle procure e l'organigramma tempo per tempo vigenti;
- I provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 commessi nell'interesse o a vantaggio della Cooperativa CADIAI;
- L'avvio di un procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- Ogni atto/documento relativo alla richiesta, all'erogazione e all'utilizzo di finanziamenti pubblici;
- I prospetti riepilogativi redatti a seguito di gare pubbliche ovvero di trattative private con enti pubblici;
- Gli eventuali rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della propria attività, dai quali si evincano fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D.Lgs. 231/2001;
- Gli interventi organizzativi e normativi diretti all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
- Le notizie in merito ai procedimenti disciplinari avviati, alle eventuali sanzioni applicate ovvero all'archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni.

Presso l'Organismo è conservata copia cartacea e/o informatica di tutto il materiale relativo al Modello.

# SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

La Cooperativa CADIAI è impegnata ad assumere, mantenere e comunicare un sistema organizzativo che definisca in modo formalizzato e chiaro l'attribuzione delle responsabilità di gestione, coordinamento e controllo interne, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle mansioni dei dipendenti.

Il Sistema delle deleghe e dei poteri ha lo scopo di garantire che:

- siano formalizzate le attribuzioni dei poteri decisionali e la loro portata economica;
- l'esercizio del potere sia svolto nell'ambito di posizioni di responsabilità congruenti con l'importanza e/o la criticità dell'operazione economica da compiere;
- al processo decisionale prendano parte i soggetti che svolgono le attività oggetto dell'esercizio dei poteri;
- la Cooperativa CADIAI sia validamente impegnata verso l'esterno da un numero determinato e limitato di soggetti, muniti di deleghe o procure formalizzate e opportunamente comunicate (ove siano anche indicati i relativi poteri e i limiti agli stessi).

Tra i principi ispiratori dunque vi sono una chiara e organica attribuzione dei compiti, onde evitare sovrapposizioni o vuoti di potere, nonché la segregazione delle responsabilità e la contrapposizione degli interessi, per impedire concentrazioni di poteri, in ottemperanza ai requisiti del Modello previsti dal D.Lgs. 231/2001.

L'organizzazione aziendale, i ruoli, le responsabilità e i doveri di ciascun organismo e carica societaria sono definiti e previsti. Il Sistema delle deleghe e dei poteri deve essere coerente con le politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi maggiormente significativi.

I poteri delle alte cariche della Cooperativa sono descritti nello Statuto della Società, entro cui sono descritti compiti e facoltà del Consiglio di Amministrazione; sono inoltre presenti nei verbali degli incontri del Consiglio di Amministrazione, che riportano le deliberazioni relative ai poteri conferiti alle persone fisiche che ricoprono determinati ruoli e responsabilità.

La riflessione interna derivante dall'adeguamento del Modello organizzativo al dettato del Decreto 231, è considerata utile occasione per identificare i poteri e le responsabilità in maniera chiara e per conferire le deleghe/procure a coloro che operano in nome e per conto della Società, individuando contemporaneamente i limiti di importo connessi per l'espletamento delle attività, che devono essere fissati avendo cura di evitare l'eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto. Le deleghe e le procure conferite ai sensi del Codice Civile devono essere depositate per l'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle imprese.

Inoltre i documenti sopra citati devono essere depositati presso la sede della Cooperativa e devono essere aggiornati in conseguenza a modifiche, inserimenti, cancellazioni ed integrazioni.

L'adeguatezza nel tempo del sistema delle deleghe e dei poteri deve essere infatti periodicamente sottoposta a verifiche, dei cui esiti deve essere data tempestiva informativa al Consiglio di Amministrazione.

Infine l'Organismo di Vigilanza deve essere portato a conoscenza delle deleghe e delle procure e può verificare la coerenza delle stesse con la struttura organizzativa della Cooperativa CADIAI e con i comportamenti posti in essere, nell'esercizio dell'attività dell'impresa.

# PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Per garantire l'efficacia del Modello, la Cooperativa CADIAI si impegna ad assicurarne la corretta conoscenza da parte dei destinatari, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili.

La Cooperativa – anche su input dell'OdV - provvede a predisporre e realizzare un piano di informazione e formazione diretto ai diversi destinatari e interlocutori della Cooperativa, nelle misure e nei modi ritenuti utili per garantire la conoscenza del Modello e – successivamente - del Codice etico.

In special modo il piano di informazione e formazione è diretto a produrre la comprensione di:

- precetti, reati e sanzioni previsti dal Decreto;
- principi di comportamento contenuti nel Codice etico, una volta elaborato dalla Cooperativa;
- sistema disciplinare;
- principi di controllo utilizzati nella predisposizione/adequamento delle procedure operative interne;
- poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- sistema di reporting nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Si riportano di seguito le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione e formazione sul Modello, distinte tra dipendenti e collaboratori di CADIAI. Infine, si descrivono le attività informative da parte della Cooperativa verso i soci e la generalità degli interlocutori esterni.

## PIANO DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Le principali azioni previste sono:

1. comunicazione a tutti i dipendenti in organico per informare circa l'avvenuta adozione del Modello da parte della Cooperativa, tramite lettera informativa a firma del CdA, nella persona del Presidente, sui contenuti del Decreto e del Modello, e la procedura per rivolgere segnalazioni all'Organismo di Vigilanza. La comunicazione è corredata da una dichiarazione di ricevuta e accettazione da parte dei dipendenti, da trasmettere all'Organismo di Vigilanza;
2. consegna anche ai dipendenti di nuova assunzione dell'informativa sul Modello adottato;
3. formazione diretta agli apicali e ai responsabili operativi di CADIAI per:
  - informare e sensibilizzare sulle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e sulla riforma della governance entro cui CADIAI colloca l'adequamento al dettato della norma del proprio Modello organizzativo;
  - descrivere la struttura e i contenuti principali del Modello adottato, nonché l'approccio metodologico seguito per la sua realizzazione e il suo aggiornamento;
  - descrivere i comportamenti da tenere in materia di comunicazione e formazione dei propri dipendenti gerarchici, in particolare per le aree ritenute sensibili;
  - illustrare i comportamenti da tenere nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in materia di comunicazioni, segnalazioni e collaborazione alle attività di vigilanza e controllo.

## PIANO DI INFORMAZIONE DEI COLLABORATORI

1. Adeguata informazione circa l'adozione del Modello 231 sul sito internet aziendale, sul bilancio sociale o in altri documenti ritenuti utili e appropriati (es. house organ), al fine di diffondere tra il pubblico la conoscenza circa l'adozione del Modello da parte della Cooperativa CADIAI.
2. Inserimento in qualunque contratto di fornitura, servizio e consulenza (nel corpo del testo o in allegato) di una dichiarazione di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello di CADIAI e di impegno al rispetto dello stesso e del dettato del Codice etico della Cooperativa.
3. Informativa circa la possibilità di segnalazione all'Organismo di Vigilanza per eventuali comportamenti ritenuti potenzialmente in contrasto con i contenuti del Modello.

## PIANO DI INFORMAZIONE DEI SOCI E DEGLI INTERLOCUTORI ESTERNI ALLA COOPERATIVA

1. Diffusione del Modello e del Codice Etico adottato dalla Cooperativa attraverso la pubblicazione sul sito internet aziendale, il bilancio sociale ecc. (si veda il punto 1 del paragrafo precedente).

2. Invio/consegna a tutti i soci – una volta redatto - del testo del Codice etico della Cooperativa e della procedura di segnalazione all'Organismo di Vigilanza di eventuali comportamenti ritenuti potenzialmente in contrasto con i contenuti del Modello.
3. Rendiconto annuale sullo stato della governance della Cooperativa a seguito dell'adeguamento al D.Lgs. 231/2001 entro il sito internet, il bilancio sociale o altro strumento informativo ritenuto idoneo.

# PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE

Alla luce del disposto degli articoli 6, comma 2, lettera e) e 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Cooperativa in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare, e verranno disposte dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza. L'esercizio del potere disciplinare e l'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudicano eventuali conseguenze (anche di altra natura, ad es. penale, amministrativa e tributaria) che possano derivare dal medesimo fatto.

Tutti i destinatari del Modello si astengono dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato prevista dal D.Lgs. 231/2001 e, nello svolgimento delle proprie attività lavorative, rispettano le disposizioni del Modello, in particolare le presenti disposizioni generali, le procedure e i protocolli adottati.

I soggetti in posizione apicale e quanti ricoprono posizioni di responsabilità adempiono alle rispettive funzioni nel rispetto delle deleghe e dei poteri conferiti e si attengono altresì alle previsioni statutarie e alle delibere del Consiglio di Amministrazione. Devono altresì ottemperare agli obblighi di direzione e vigilanza loro spettanti in ragione della posizione ricoperta.

I soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza eseguono le direttive e le disposizioni operative della Cooperativa, purché conformi alle leggi vigenti e non in contrasto con i contenuti del Modello.

## **SANZIONI DISCIPLINARI**

La Cooperativa CADIAI prevede una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

Si è pertanto creato un sistema che sanziona tutte le infrazioni al Modello, dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di gradualità e, secondariamente, secondo il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

La commissione o il concorso nella commissione dei reati previsti dal Decreto dunque è sanzionata dal Codice Penale, mentre, sul piano del rapporto di lavoro, le conseguenze non possono che essere quelle previste dagli artt. 2118 e 2119 c.c. Il presente Modello dunque è parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei Destinatari, siano essi vincolati da rapporto di lavoro subordinato (dipendenti) o da altro rapporto contrattuale (contratto di collaborazioni, ecc.). Comportamenti contrari al Modello possono pertanto costituire causa di risoluzione del rapporto contrattuale, ove si configuri un inadempimento nell'esecuzione del contratto.

Le regole che seguono integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari. Esse dunque fanno diretto riferimento alla Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e al CCNL delle Cooperative sociali 26/05/2004 come rinnovato con accordo di modifica del 30/07/2008 (con scadenza prevista per il 31/12/2009).

Ogni violazione del Modello e delle procedure stabilite in attuazione dello stesso da chiunque commesse devono essere immediatamente comunicate all'Organismo di Vigilanza.

## **SANZIONI APPLICABILI AI LAVORATORI E ALLE LAVORATRICI**

I comportamenti tenuti da impiegati e quadri in violazione delle singole regole previste dal presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Con riferimento alle sanzioni irrogabili verso i lavoratori dipendenti, esse, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), rientrano tra quelle previste dal CCNL del Cooperative Sociali e nei contratti integrativi aziendali (in particolare, nei limiti previsti e previo espletamento della procedure indicate dall'art. 42 CCNL per i lavoratori delle cooperative sociali "Provvedimenti disciplinari").

Ai soci lavoratori ed ai dipendenti, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, e in proporzione alla gravità delle infrazioni verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

- a) richiamo verbale,
- b) richiamo scritto,
- c) multa non superiore a quattro ore di retribuzione,
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a quattro giorni,
- e) licenziamento.

In particolare, il lavoratore incorre nel RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO qualora vi sia:

- inosservanza lieve di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ecc.) o adotti nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- tolleranza od omessa segnalazione da parte dei preposti di lievi irregolarità commesse da altri lavoratori.

Il lavoratore incorre nel provvedimento della MULTA NON SUPERIORE A QUATTRO ORE DI RETRIBUZIONE per:

- mancanze punibili con il rimprovero ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (ad esempio, inosservanza lieve ma reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità non gravi commesse dai lavoratori.

Il lavoratore incorre nella SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE ECONOMICA PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 4 GIORNI per:

- inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello;
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri lavoratori, che siano tali da esporre la Cooperativa ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi.

Il lavoratore incorre nel LICENZIAMENTO per:

- violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare in modo univoco il compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001;
- comportamento in palese violazione delle prescrizioni del Modello e tale da comportare la concreta applicazione a carico della Cooperativa delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione delle seguenti circostanze:

- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze dell'infrazione per la Cooperativa e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della stessa;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- il comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riferimento all'esistenza di precedenti disciplinari della medesima natura;
- i tempi ed i modi dell'infrazione;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

### **SANZIONI APPLICABILI AI DIRIGENTI**

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei dirigenti, esse rientrano tra quelle previste dal CCNL Dirigenti Imprese Cooperative qualora applicato.

Le infrazioni commesse dal personale inquadrato nella categoria dirigenti verranno gestite dal

Consiglio di Amministrazione e potranno essere sanzionate con le misure ritenute più idonee, incluso il licenziamento, in conformità a quanto previsto dal CCNL, su segnalazione e previa valutazione dell'Organismo di Vigilanza.

### **DISCIPLINA NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E/O DIRIGENTI NON DIPENDENTI**

In caso di violazioni del Modello da parte degli amministratori e di eventuali dirigenti non dipendenti, l'Organismo di Vigilanza informa dell'accaduto il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di CADIAI, i quali adottano gli opportuni provvedimenti nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Costituisce violazione del Modello anche il mancato esercizio dei doveri di direzione e vigilanza in capo ai soggetti in posizione apicale, siano essi amministratori o dirigenti.

A seconda della gravità dell'infrazione, l'Assemblea dei soci convocata a seconda dei casi dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o dal Collegio Sindacale, applicherà le misure di tutela, che riterrà più opportune nel rispetto della vigente normativa, inclusa, nei casi più gravi, la revoca della carica e/o dell'incarico attribuiti al soggetto.

A prescindere dall'applicazione della sanzione è fatta, comunque, salva la possibilità della Cooperativa di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

### **DISCIPLINA NEI RAPPORTI CON COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER**

Ai fini di una piena e perfetta efficacia preventiva del Modello, rispetto ai reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, sono istituite previsioni che valgono anche nei rapporti con i collaboratori esterni e i partner commerciali.

Segnatamente, nei contratti stipulati tra CADIAI e siffatti soggetti devono essere inserite specifiche clausole che evidenzino l'adozione del Modello organizzativo e di regole comportamentali coerenti al Decreto 231 da parte di CADIAI, e richiedano comportamenti congruenti nelle relazioni da parte delle controparti.

A tali fini, dovrà essere consegnata alle controparti contrattuali informativa sui contenuti del Modello nonché il Codice etico della Cooperativa.

# PARTE SPECIALE

# REATI EX D.LGS. 231/2001 E COOPERATIVA CADIAI

Di seguito sono descritte alcune delle fattispecie di reato contenute nel catalogo del D.Lgs. 231/2001, ovvero quelle che maggiormente rilevano ai fini delle attività poste in essere dalla Cooperativa CADIAI. Sono dunque descritti i comportamenti connessi e i processi aziendali che secondo l'attività di *Risk Assessment* paiono potenzialmente esposti.

Per l'elenco completo delle categorie di reati che il legislatore fa ad oggi rientrare nel catalogo di riferimento del Decreto, si rinvia alla prima parte del presente documento (Catalogo dei reati).

## 1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### 1.1 Definizioni utili

I reati contro la Pubblica Amministrazione sono disciplinati dal titolo II del libro secondo del codice penale.

Il D.Lgs. 231/2001 individua, fra le diverse fattispecie, le ipotesi corruttive, nelle varie forme, di malversazione ai danni dello stato e di indebita percezione di erogazioni pubbliche, cui si aggiungono la truffa ai danni dello stato e la frode informatica, di cui agli artt. 640, II c., n. 1, 640 bis e 640 ter c.p..

Il soggetto passivo del reato è quindi la Pubblica Amministrazione, secondo l'accezione estesa individuata dalla giurisprudenza che ha fornito alcuni indici rivelatori del carattere pubblicistico di un Ente, quali:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato o di un Ente Locale;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Le figure che assumono rilevanza al fine della commissione di tali tipologie di reato sono quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio:

- ai sensi dell'art. 357, c. 1 del Codice Penale, è considerato pubblico ufficiale colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- ai sensi dell'art. 358 del Codice Penale, "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

In sostanza l'elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> La Corte di Cassazione è più volte intervenuta per cercare di esemplificare le due nozioni. Si segnalano, pertanto, alcune pronunce, al fine di chiarire l'applicazione pratica che ne ha fatto la giurisprudenza.

Sono considerati pubblici ufficiali:

- tutti coloro che, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, possono e debbono formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autorizzativi, deliberativi o certificativi (Cass. Pen., sez. un., 11.7.1992, n. 7598);
- gli operatori di istituti di credito - normalmente esclusi dall'ambito pubblico - per le attività svolte dai medesimi istituti nelle vesti di banche agenti o delegate dall'amministrazione finanziaria (Cass. Pen., sez. VI, 24.4.1997, n. 3882);
- gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, ovvero concessionaria dell'ANAS, in quanto dette società assolvono la funzione di protezione dell'interesse pubblico affidata originariamente all'Ente concedente (Cass. Pen., sez. III, 13.9.1993, n. 1806);

Pertanto, i destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.

## 1.2 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione elencati agli **artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001**, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Cooperativa in base ai processi propri della sua attività imprenditoriale.

### A) FATTISPECIE CORRUTTIVE

- Art. 317 del Codice Penale - Concussione
- Art. 318 del Codice Penale - Corruzione per un atto d'ufficio
- Art. 319 del Codice Penale - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319-bis del Codice Penale - Circostanze aggravanti
- Art. 319-ter del Codice Penale - Corruzione in atti giudiziari
- Art. 320 del Codice Penale - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 322 del Codice Penale - Istigazione alla corruzione
- Art. 322-bis del Codice Penale – Peculato, concussione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.

#### *Fattispecie:*

Offrire o promettere, direttamente o tramite terzi, una remunerazione non dovuta, in denaro o altra utilità, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio affinché egli compia un determinato atto di ufficio, lo ometta, lo ritardi, ovvero compia un atto contrario ai doveri di ufficio, anche nel caso si tratti di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

### B) REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE

- Art. 316-bis del Codice Penale - Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea

#### *Fattispecie:*

Indebita destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, ricevuti dallo Stato, altri enti pubblici od Organismi comunitari e destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse.

- Art. 316-ter del Codice Penale – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

#### *Fattispecie:*

Produrre documentazione o rendere dichiarazioni non veritiere od omissive al fine di percepire indebitamente erogazioni pubbliche, nazionali e comunitarie, in forma di contributi, finanziamenti, altre erogazioni.

### C) TRUFFA E FRODE AI DANNI DELLO STATO

- Art. 640 del Codice Penale – Truffa ai danni dello Stato
- Art. 640-bis del Codice Penale – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

---

- i dipendenti dell'Ente delle Ferrovie dello Stato anche dopo la trasformazione in S.p.A., in quanto vengono conservate le caratteristiche proprie dell'originaria natura pubblicistica (Cass. Pen. sez. I, 23.9.2000, n. 10027);

- i componenti le commissioni di gara d'appalto per le forniture alle Unità sanitarie locali, dotati di poteri certificativi che concorrono a manifestare la volontà dell'amministrazione (Cass. Pen., sez. VI, 4.1.1996, n. 96).

Sono considerati incaricati di un pubblico servizio:

- gli amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un'attività caratterizzata da fini sociali (Cass. Pen., sez. VI, 11.4.1997, n. 3403);

- gli impiegati postali addetti alla selezione e allo smaltimento della corrispondenza, anche dopo che l'Ente poste è stato trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici (Cass. Pen. sez. VI, 25.9.1998, n. 10138).

In ogni caso, ai fini della realizzazione delle diverse fattispecie di reato, così come tipizzate dal Legislatore, le due figure di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio finiscono sostanzialmente per coincidere.

*Fattispecie:*

Procurare, mediante artifici o raggiri, un ingiusto profitto alla Cooperativa CADIAI a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico.

### 1.3 Processi a rischio

I reati considerati trovano come presupposto l'esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri e gli Organi Comunitari. Le aree di attività ritenute più a rischio ai fini del presente Modello sono dunque le seguenti:

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Amministrazione	▪ Predisposizione Bilancio d'Esercizio
Gestione ed erogazione dei servizi	▪ Individuazione opportunità, partecipazione a gare d'appalto, accreditamento ▪ Gestione approvvigionamenti
Gestione del rapporto di lavoro	▪ Rapporti con personale non dipendente e liberi professionisti ▪ Sicurezza sul lavoro
Attività di supporto	▪ Gestione sistemi informatici

## 2. REATI SOCIETARI

### 2.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati societari, secondo le fattispecie contemplate dall'**art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001**, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Cooperativa CADIAI.

#### A) FALSITÀ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

- Art. 2621 del Codice Civile - False comunicazioni sociali
- Art. 2622 del Codice Civile - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

*Fattispecie:*

Esposizioni non veritiere in bilanci, relazioni, comunicazioni sociali od omissioni di informazioni obbligatorie relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società per ingannare i soci o il pubblico;

#### B) TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- Art. 2626 del Codice Civile - Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2627 del Codice Civile - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 del Codice Civile - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 del Codice Civile – Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2632 del Codice Civile - Formazione fittizia del capitale

*Fattispecie:*

Restituzione, anche simulata, di conferimenti ai soci ovvero liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.

Ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della società o della società controllante a scapito dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.

Riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, al di fuori delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, con danno di questi ultimi.

Formazione o aumento fittizio del capitale della società mediante il ricorso a vari strumenti o operazioni.

Atti di disposizione dei beni sociali, con danno patrimoniale per la società, possedendosi un interesse personale in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

### C) TUTELA PENALE DEL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

- Art. 2625 del Codice Civile – Impedito controllo

#### *Fattispecie:*

Impedimento, mediante azioni od omissioni, dello svolgimento di controlli da parte dei soci, del Collegio Sindacale o della Società di Revisione, in danno ai soci.

- Art. 2636 del Codice Civile – Illecita influenza sull'assemblea

#### *Fattispecie:*

Determinazione di maggioranze in assemblea mediante il compimento di atti simulati o fraudolenti.

### D) TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

- Art. 2638 del Codice Civile – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

#### *Fattispecie:*

Esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ovvero occultamento di fatti sulla suddetta situazione che si sarebbero dovuti comunicare.

Omissione di comunicazioni obbligatorie.

## 2.2 Processi a rischio

Le aree di attività della Cooperativa CADIAI più specificamente a rischio con riferimento alle fattispecie dei reati societari sono le seguenti:

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Predisposizione Bilancio d'Esercizio</li><li>▪ Gestione risorse finanziarie</li><li>▪ Ciclo fatturazione attiva</li><li>▪ Ciclo fatturazione passiva</li><li>▪ Gestione partecipazioni societarie</li></ul>

## 3. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

### 3.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti contro la personalità individuale, previsti nell'**art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001**.

Trattasi di reati concretamente ipotizzabili in capo alla Cooperativa CADIAI ma la cui commissione è difficilmente configurabile nell'interesse o a vantaggio della stessa impresa.

Il presente paragrafo si riferisce ai reati contro la personalità individuale elencati all'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001, ovvero:

- Art. 600 del Codice Penale - Riduzione o mantenimento in schiavitù
- Art. 600 bis del Codice Penale – Prostituzione minorile
- Art. 600 ter del Codice Penale – Pornografia minorile
- Art. 600 quater del Codice Penale – Detenzione di materiale pornografico

#### *Fattispecie*

Esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridurla o mantenerla in stato di soggezione, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali.

Indurre alla prostituzione persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero sfruttarne la prostituzione; compiere atti sessuali con minori di età compresi tra i quattordici e i sedici anni in cambio di danaro o altra utilità economica.

Sfruttare minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico; con qualsiasi mezzo distribuisce o divulga o pubblicizza il materiale pornografico.

Al di fuori delle altre ipotesi descritte, si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.

### 3.2 Processi a rischio

Le aree di attività della Cooperativa CADIAI più specificamente a rischio con riferimento alle fattispecie dei reati contro la personalità individuale sono:

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Gestione ed erogazione dei servizi	▪ Gestione degli utenti

## 4. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SU LAVORO

### 4.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, secondo le fattispecie contemplate dall'**art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001**.

L'intervento normativo che ha introdotto queste fattispecie nel catalogo dei reati ex 231 (D.Lgs.81/08, artt. 30 e 300 ss.mm.) è particolarmente rilevante perché per la prima volta viene prevista la responsabilità degli enti per reati di natura colposa. Tale circostanza impone un coordinamento con l'art. 5 del decreto, che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente, subordinandola all'esistenza di un interesse o vantaggio per l'ente. Il criterio dell'"interesse" risulta tuttavia incompatibile con i reati di natura colposa, proprio perché non è configurabile rispetto a essi una finalizzazione soggettiva dell'azione. Pertanto, nelle ipotesi di commissione dei reati contemplati dall'art. 25-septies, la responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio per l'ente, che, nel caso di specie, potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempi.

- Art. 589 del Codice Penale – Omicidio colposo
- Art. 590 del Codice Penale – Lesioni personali colpose

#### *Fattispecie:*

L'individuazione degli obblighi di protezione dei lavoratori è tutt'altro che agevole, infatti oltre alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e agli altri specifici atti normativi in materia, la giurisprudenza della Cassazione ha precisato che tra le norme antinfortunistiche di cui agli artt. 589, co. 2, e 590, co. 3, c.p., rientra anche l'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

Bisogna specificare però che tale norma non può intendersi come prescrivente l'obbligo generale ed assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed "innominata" ad evitare qualsivoglia danno, perché in tal modo significherebbe ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato (Cass. Civ., sez. lav., n. 3740/ 1995).

Prediligendo, inoltre, un approccio interpretativo sistematico che valuti il rapporto di interazione tra norma generale (art. 2087 c.c.) e singole specifiche norme di legislazione antinfortunistica, appare coerente concludere che:

- l'art. 2087 c.c. introduce l'obbligo generale contrattuale per il datore di lavoro di garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile;
- conseguentemente l'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione

tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.

#### 4.2 Processi a rischio

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Gestione del rapporto di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestione della sicurezza sul lavoro</li> </ul>

### 5. REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

#### 5.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001.

Con il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 - in vigore dal 29 dicembre 2007 - il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione.

L'intervento normativo comporta un riordino della complessa normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico. In particolare, l'art. 64 prevede l'abrogazione del Capo I del d.l. n. 143/1991 (convertito in l. n. 197/1991), ad eccezione degli art. 5, commi 14 e 15, artt. 10 e 13, che ha dato attuazione alla I° direttiva antiriciclaggio (1991/308/CE), nonché l'integrale abrogazione del D.Lgs.56/2004, che ha dato attuazione alla II Direttiva Antiriciclaggio (2001/97/CE). Per quanto riguarda il coordinamento tra il D.Lgs.231/2007 e i precedenti provvedimenti in materia di antiriciclaggio, si rinvia alle precisazioni contenute nella nota emanata in data 19 dicembre 2007 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, l'Ufficio Italiano dei Cambi e la Guardia di Finanza.

L'art. 63, c.3, introduce nel decreto n. 231/2001 un nuovo art. 25-octies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, con la previsione di una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, che diviene da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto (cd. "principale") per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. La nuova disposizione prevede, altresì, nel caso di condanna dell'ente, l'applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, c.2, per una durata non superiore a due anni.

- Art. 648 del Codice Penale – Ricettazione
- Art. 648-bis del Codice Penale – Riciclaggio
- Art. 648-ter del Codice Penale – Impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita

#### *Fattispecie:*

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati possono essere suddivise in due macrocategorie:

1. attività con soggetti terzi, intendendosi per tali le attività relative ai rapporti instaurati tra società e soggetti terzi;
2. attività infragruppo, poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti fra società appartenenti allo stesso gruppo.

#### 5.2 Processi a rischio

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestione risorse finanziarie e tesoreria</li> <li>▪ Fatturazione attiva</li> <li>▪ Fatturazione passiva</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestione partecipazioni societarie</li> </ul>
Gestione ed erogazione dei servizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestione approvvigionamenti</li> </ul>

## 6. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

### 6.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti di criminalità organizzata secondo le fattispecie contemplate dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001.

L'art. art. 2, comma 29 della L. 15 luglio 2009 n. 94, introduce nel decreto n. 231/2001 un nuovo art. 24-ter, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti di criminalità organizzata, con la previsione di una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote per le fattispecie più gravi, ovvero per l'associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù, e all'associazione di tipo mafioso; una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote per l'associazione a delinquere (ad eccezione del sesto comma dell'art. 416 c.p.) e per l'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi nonché di più armi comuni da sparo. La nuova disposizione prevede, altresì, nel caso di condanna dell'ente, l'applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, c.2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nell'articolo, è prevista la sanzione dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività.

- Art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma, Codice Penale - Associazione per delinquere
- Art. 416, sesto comma, Codice Penale - Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998
- Art. 416-bis Codice Penale - Associazione di tipo mafioso
- Art. 416-ter Codice Penale - Scambio elettorale politico-mafioso
- Art. 630 Codice Penale - Sequestro di persona a scopo di estorsione
- Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), Codice Procedura Penale - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo<sup>7</sup>.

#### *Fattispecie:*

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati possono essere suddivise in due macrocategorie:

3. attività con soggetti terzi, intendendosi per tali le attività relative ai rapporti instaurati tra società e soggetti terzi;
4. attività infragruppo, poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti fra società appartenenti allo stesso gruppo.

### 6.2 Processi a rischio

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestione risorse finanziarie e tesoreria</li> <li>▪ Fatturazione attiva</li> <li>▪ Fatturazione passiva</li> </ul>

<sup>7</sup> Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestione partecipazioni societarie</li> </ul>
Gestione ed erogazione dei servizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Individuazione opportunità, partecipazione a gare d'appalto, accreditamento</li> <li>▪ Gestione degli utenti</li> <li>▪ Gestione approvvigionamenti</li> </ul>
Gestione rapporto di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapporti con personale non dipendente e liberi professionisti</li> </ul>

## 7. REATI IN MATERIA INFORMATICA

### 7.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati informatici e trattamento illecito dei dati, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001.

La Legge 18 marzo 2008 n. 48 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento intero" ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità della società. L'art. 7 del provvedimento, infatti, introduce nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 24-bis. Come si legge nella Relazione di Accompagnamento del testo presentato alla Camera dei Deputati, "l'introduzione dell'articolo 25-septies (poi 24-bis nel testo approvato dal Senato) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, risponde all'esigenza di introdurre forme di responsabilità penale per le persone giuridiche anche con riferimento ai reati informatici più gravi".

Novità sono previste, all'art. 10, anche per il c.d. Codice della privacy, in relazione ai poteri riconosciuti al Ministro dell'Interno o, su sua delega, ai responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati.

Nella relazione di accompagnamento si precisa che "con l'introduzione, poi, dei nuovi commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si è inteso prevedere, come già notato, un provvedimento che, conformemente a quanto richiesto dalla Convenzione, permetta il «congelamento» temporaneo e urgente di dati".

- Art. 640 - ter del Codice Penale – Frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico
- Art. 615-ter del Codice Penale - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 615-quater del Codice Penale - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- Art. 635-bis del Codice Penale - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Art. 635-ter del Codice Penale - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

### 7.2 Processi a rischio

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Supporto	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestione Sistema Informativo</li> </ul>

# ALLEGATO

## Elenco dei reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (aggiornato a ottobre 2008)

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore, e quindi: □

- **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/2001):**  
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.); - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.); - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.); - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/2001)** [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]: - Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.); - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- **Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009 n. 94, art. 2, co. 29]. - Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma); - Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.); - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo(\*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.). (\*) Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.
- **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/2001):**

Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.); - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); - Concussione (art. 317 c.p.).

- **Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. 231/2001)** [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001 e modificato dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99]: - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); - Alterazione di monete (art. 454 c.p.); - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- **Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001)** [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]: False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.); - Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2 c.c.; l'articolo è soppresso dal 12/01/2006 con L. 28/12/2005 n. 262, art. 34)<sup>8</sup>; - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.); - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31]; - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).
- **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/2001)** [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/2001)** [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].
- **Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/2001)** [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater); - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]; - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); - Tratta di persone (art. 601 c.p.); - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- **Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/2001)** [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]: Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184); - Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-**

---

<sup>8</sup> Si vedano in tal senso Roberto Zannotti, "Il nuovo diritto penale dell'impresa", Giuffrè 2006; Maurizio Arena, Il falso in prospetto, 20 febbraio 2006, fonte [www.reatisocietari.it](http://www.reatisocietari.it).

**septies, D.Lgs. 231/2001)** [Articolo aggiunto dalla L. 3/08/2007 n.123, art. 9]: Omicidio colposo (art. 589 c.p.); - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001)** [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21/11/2007 n. 231, art. 63 c.3]: Ricettazione (art. 648 c.p.) - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); - Impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
- **Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 22 luglio 2009 n. 99]. - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis); - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, l. 633/1941 comma 3); - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis l. 633/1941 comma o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca 1); - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis l. 633/1941 comma 2); - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter l. 633/1941); - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies l. 633/1941); - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies l. 633/1941).
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 3 8 2009 n. 116, art. 4] Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

La responsabilità amministrativa di un ente sorge anche in relazione ai seguenti reati seppur non contemplati da un articolo interno al Decreto:

- **Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).** L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43); - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309); - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f); - Impiego

~~di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f); - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286); - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).~~

- **Abbandono di rifiuti (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 192).** Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo. Immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. L'art. 192 del D.Lgs. 152/06 prevede che, se "la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica", la persona giuridica risponde in solido, secondo le previsioni del D.Lgs. 231/01.